

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE N.43 - PARZIALE XXXVI AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 L.R. 56/1977**

PREMESSO che il Comune di Bagnolo Piemonte è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi della legge urbanistica regionale ed approvato con D.G.R. 9-4901 del 28 dicembre 2001;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere le seguenti modifiche al P.R.G.C.:

Punto 1) Riconoscimento di ambito residenziale di completamento (C83), secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. ed il Comune di Bagnolo Piemonte, al fine di recuperare ad uso pubblico le aree e gli immobili della ex stazione ferroviaria, nonché il sedime della ferrovia della linea dismessa Barge-Bricherasio da destinare a pista ciclabile;

VISTA la proposta di variante n.43 - parziale n. XXXVI al P.R.G.C. vigente, predisposta in base alle indicazioni dell'art.17 c.7 della L. R. 56/77 e s.m.i.;

RILEVATO che l'Organo Tecnico Comunale ha svolto i lavori propedeutici alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento attraverso la riunione tecnica del 15/05/2018 le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di progetto preliminare di Variante n.43 al PRGC - parziale XXXVI non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione dello strumento urbanistico alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art.12 del D. lgs. 03/04/2006 n.152, dalla D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 e dalla D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 e ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n.37 al PRGC – parziale XXXII dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la propria deliberazione n.40 del 31/07/2018 di adozione della Variante Parziale al P.R.G.C ai sensi dell'art.17 e formata con le procedure previste dal c.7 e secondo le condizioni del c.5 della L.R. n.56/1977 come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013;

VISTA la propria deliberazione n.39 del 31/07/2018 di approvazione riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del capoluogo – art.27 c.6 ter della L.R. n.56/1977 e s.m.i. a seguito del parere della Provincia di Cuneo pervenuto durante la fase di verifica assoggettabilità alla Vas con prot.n.6426 del 07/05/2018 nel quale veniva indicato di attuare la procedura prevista per la riduzione della predetta fascia, prima dell'adozione della Variante n.43;

CONSIDERATO che come previsto dalla L.R. n.56/77 e s.m.i., la presente variante è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Bagnolo Piemonte per 30 giorni consecutivi a partire dal 20/08/2018, con la possibilità dal 15° al 30° giorno di pubblicazione di presentare delle osservazioni;

DATO atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, termine entro il quale chiunque ne avesse avuto interesse poteva presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, non sono pervenute alcune osservazioni;

CONSIDERATO che con nota prot.n.11755 del 14/08/2018 è stata trasmessa copia della documentazione inerente la variante n.43 al P.R.G.C - parziale n. XXXVI alla Provincia di Cuneo per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art.17 della L.R. n.56/77 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento della Provincia di Cuneo trasmessa a questo Ente in data 30/08/2008 ns. prot.n.12302 in cui viene comunicata la data di scadenza dei termini per la pronuncia da parte della Provincia (scadenza 28/09/2018);

UDITA la relazione espositiva dell'Assessore delegato TURAGLIO;

RILEVATO che a seguito della valutazione delle modifiche proposte nella variante parziale, è stato prodotto il seguente prospetto numerico dei dati quantitativi, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e debitamente riportate nella Relazione illustrativa:

<b>Rif. L.U.R. n. 56/77 modificata dalla L.R. 3/2013 e 17/2013</b>	<b>PRGC vigente Revisione Generale n. 1 approvata con DGR n. 9-4901 del 28/12/2001</b>	<b>Dati riferiti ed aggiornati in conformità a tutte le varianti già approvate.</b>	<b>Dati riferiti alla Variante 43 Parziale XXXVI</b>	<b>Vincoli normativi imposti dalla L.U.R.</b>
Quantità globale delle aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22	295.756 mq , limite pari a 0,5 mq per abitante e quindi 0,5 x 8.370 = mq 4.185	Dotazione complessiva mq. 299.026; con una disponibilità di mq. 915 per eventuali ampliamenti o riduzioni di aree e servizi . (299026-295756)= 3.270 mq	Nessuna modifica	Limite imposto dall'art. 17 comma 5 lettera c) e d), riduzione o aumento fino a 0,5 mq per abitante
Capacità insediativa residenziale	Volumetria in progetto per aree C: mc. 184.182; Volumetria aggiuntiva per aree CIE : mc. 15.410 Volumetria in progetto per area NII : mc. 3.750; Totale mc. 203.342	Volumetria in progetto per aree C: mc. 187.190 Volumetria aggiuntiva per aree CIE : mc. 112.772; Volumetria in progetto per area NII : mc. 3.750; Totale mc. 203.712 Disponibilità cubatura residua comunale da PRGC =mc. 16 (225mc-209mc) =16mc	Volumetria in 'progetto per aree C: mc. 187.190 + 5.520 = mc. 192.710	Limite imposto dall'art. 17 comma 5 lettera e) pari al 4% nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti ad avvenuta attuazione di almeno il 70% delle previsioni

Superfici territoriali o indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive	896.900 mq, limite d'aumento, pari al 6% = mq 53.814  Disponibilità per eventuali incrementi produttivi pari a mq. 62.117	Superficie complessiva = mq. 764.096  Disponibilità per eventuali incrementi produttivi pari a mq. 78.340	Nessuna modifica	Limite imposto dall'art. 17 comma 5 lettera f), pari al 6% per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti.
Superfici territoriali o indici di edificabilità relativi alle attività turistico-ricettive	Volumetrie in progetto per aree T : mc. 35.500	Volumetria in progetto per aree T: mc. 31.000 (Variante 15 parz. X – Variante 24 parz. XIX – Variante 27 parz. XXII)	Volumetria in progetto per aree T: mc 14.164	Limite imposto dall'art. 17 comma 5 lettera f), pari al 6% per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti.

UDITA la dichiarazione di voto resa dal Consigliere COMBA Pierluligi, per il gruppo "Alternativa per Bagnolo", con la quale esprime il voto contrario richiamando e confermando le motivazioni espresse nella dichiarazione di voto di cui a precedente D.C.C. n.40 del 31/07/2018, aggiungendo, altresì, il dissenso all'esenzione dal contributo straordinario che, invece, viene applicato a tutti i privati;

DATO atto che la variante in oggetto ricade nei casi di esclusione dall'applicazione del contributo straordinario previsto dalla D.G.R. 29/02/2016 n.22-2974;

CONSIDERATO che il Comune di Bagnolo Piemonte a seguito della nuova classificazione sismica regionale conseguente alla DGR n.4-3084 del 12/12/2011 risulta ricadere nell'ambito della zona sismica 3S;

VISTA la D.C.C. n.7 del 23/03/2015 di approvazione della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.81 della L.R. n.56/1977 e s.m.i.;

VISTO l'art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia;

CON votazione resa in forma palese (presenti 11), che dà il seguente risultato:

\* presenti: n. undici

\* favorevoli: n. sette

\* contrari: n. quattro (COMBA Pierluigi - PAIRE Fernando - AGU' Piero - COALOVA Stefano)

\* astenuti: n. zero

- D E L I B E R A -

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art.17, comma 5 e 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante al P.R.G.C. n.43 – Parziale N. XXXVI al P.R.G.C., redatta dall'Arch. Giorgio AGU' e composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa, con documentazione delle modifiche apportate agli elaborati cartografici del PRGC vigente;
  - Tav. 2.1 – Territorio – scala 1:5000
  - Tav. 3.1 – Capoluogo – scala 1:2000
  - Tav. 3.1 – Capoluogo - opere di urbanizzazione primaria esistenti area di completamento C83
  - Relazione geotecnica-geomorfologica a firma dell'ing. Maurizio PRIOTTO;
- 3) Di prendere atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. n.40/1998 ed al titolo II del D.lgs. 03/04/2006 n.152 ,come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi della D.G.R. 09/06/2008 n.12-8931 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'organo Tecnico Comunale del 15/05/2018 prot.n.6998 di esclusione della Variante n.43 – parziale XXXVI dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- 4) Di dare atto che gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto nella variante sono contenute previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art.17 c. 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 5) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) Di dare atto che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 7) Di non sottoporre l'ambito urbanistico denominato C83 all'applicazione del contributo straordinario in quanto la variante in oggetto ricade nei casi di esclusione dall'applicazione del contributo straordinario previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 29/02/2016 n.22-2974;
- 8) Di incaricare il responsabile del procedimento di Vas, come determinato nella riunione dell'Organo Tecnico del 15/05/2018, per la determinazione dell'importo relativo alle compensazioni derivanti dalla perdita di servizi eco-sistemici per la costituzione dell'area C83, con un valore quantificato secondo il recente rapporto ISPRA 2017 con un valore minimo di euro 3,05 al mq di terreno consumato; tale importo dovrà essere corrisposto al Comune al momento del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- 9) Di recepire nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio, le prescrizioni di carattere mitigativo riportate nel parere ARPA allegato al documento di esclusione della VAS;
- 10) Di dare atto che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11) di trasmettere la presente deliberazione, entro 10 giorni dalla sua adozione, alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte.

SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267, immediatamente eseguibile con il separata votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il seguente risultato:

\* presenti: n. undici

\* favorevoli: n. sette

\* contrari: n. zero

\* astenuti: n. quattro (COMBA Pierluigi - PAIRE Fernando - AGU' Piero - COALOVA Stefano).